

**UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Trattativa diretta sul MePA di Consip per l'affidamento del Servizio di supporto all'Ufficio Tributi dell'Unione Terre d'Argine per verifiche classamenti catastali per il periodo indicativo dal 20/03/2023 – 31/12/2023.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi dell'Unione Terre d'Argine per verifiche in materia di classamenti catastali finalizzate al contrasto all'elusione IMU per il periodo indicativo dal 20/03/2023 al 31/12/2023, alle condizioni elencate nel presente Capitolato e relativi allegati.

Il corrispettivo dell'appalto è previsto nella misura stimata di € 38.000,00 oltre Iva e altri eventuali oneri previsti per Legge. Il corrispettivo è interamente soggetto a ribasso, in quanto nell'esecuzione del servizio non ricorrono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il servizio supporto all'Ufficio Tributi dell'Unione Terre d'Argine per verifiche in materia di classamenti catastali dovrà prevedere:

- A) predisposizione perizie di stima del valore di mercato (valore imponibile ai fini IMU) per unità collabenti (cat. Catastale F/2), fabbricati in corso di costruzione (cat. Catastale F/3) e aree fabbricabili di cui al comma 746 della Legge 160/2019 con particolare riferimento a interventi di recupero su fabbricati; (In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato);
- B) predisposizione di segnalazioni ai sensi del comma 336, art. 1 Legge 311/2004 (I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la

presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni) ed ai sensi del comma 58, art. 3 Legge 662/1996 (Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.);

C) altre attività di supporto in materia catastale con particolare riferimento a:

- predisposizione di perizie relative al valore imponibile ai fini IMU di aree fabbricabili in caso di contestazione di avvisi di accertamento emessi dal Servizio Tributi con riferimento al valore delle medesime;
- risposta scritta a quesiti posti dal Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine.

ART. 2 – TERMINI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A) Predisposizione perizie di stima del valore di mercato (valore imponibile ai fini IMU) per unità collabenti (cat. Catastale F/2), fabbricati in corso di costruzione (cat. Catastale F/3) e aree fabbricabili di cui al comma 746 della Legge 160/2019 con particolare riferimento a interventi di recupero su fabbricati;

L'ufficio tributi dell'Unione Terre d'Argine provvederà a fornire all'appaltatore - nel corso del periodo di vigenza del contratto - elenchi di immobili - situati nei 4 Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine - sui quali effettuare le verifiche.

Il servizio dovrà essere espletato nel seguente modo:

- 1) analisi della situazione catastale dell'immobile (analisi situazione storica dell'immobile, presenza di pratiche edilizie, verifica eventuali inagibilità connesse al sisma 2012, eventuali rilievi fotografici)
- 2) definizione del valore imponibile ai fini IMU dell'immobile – area fabbricabile - tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

- 3) predisposizione – entro 60 giorni dalla trasmissione di ogni elenco da parte del Servizio Tributi - di scheda informativa per il medesimo ufficio riportante per ciascun edificio i dati di cui ai punti precedenti dalla quale si evinca chiaramente il valore imponibile ai fini IMU dell'immobile per le annualità dal 2017 al 2022.
- 4) supporto agli operatori del Servizio Tributi in fase di contraddittorio con gli utenti o i loro tecnici di riferimento per eventuali contestazioni relative al valore imponibile IMU determinato sulla base di stime realizzate dall'appaltatore ai sensi dei punti precedenti.

B) Predisposizione di segnalazioni ai sensi del comma 336, art. 1 Legge 311/2004 ed ai sensi del comma 58, art. 3 Legge 662/1996.

L'ufficio tributi dell'Unione Terre d'Argine provvederà a fornire all'appaltatore - nel corso del periodo di vigenza del contratto - elenchi di edifici - situati nei 4 Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine - sui quali effettuare le verifiche. Il servizio dovrà essere espletato nel seguente modo:

- 1) analisi della situazione catastale del fabbricato (analisi situazione storica del fabbricato, verifica pratiche edilizie, verifica della sussistenza di caratteristiche dell'immobile che incidono sul classamento catastale, verifica classamenti non congrui con riferimento alle caratteristiche dell'immobile anche a seguito di variazioni edilizie, eventuali rilievi fotografici).
- 2) Predisposizione - entro 60 giorni dalla trasmissione di ogni elenco da parte del Servizio Tributi - di segnalazione per ciascun fabbricato che riporti le eventuali difformità rilevate ai sensi dell'analisi di cui al punto precedente da trasmettere a cura del Servizio Tributi al proprietario dell'immobile (comma 336) e all'Agenzia delle Entrate per quanto di competenza. La predetta scheda dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per procedere con la trasmissione della stessa (ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra richiamate) all'Agenzia delle Entrate e al contribuente (comma 336) secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 3) supporto agli operatori del Servizio Tributi in fase di contraddittorio con gli utenti o i loro tecnici di riferimento per eventuali contestazioni con riferimento alle posizioni oggetto di segnalazione.

C) ALTRE ATTIVITA'

Altre attività di supporto in materia catastale con particolare riferimento a:

- predisposizione di perizie di stima relative al valore imponibile ai fini IMU (valore di mercato) di aree fabbricabili (situate nei 4 Comuni dell'Unione Terre d'Argine) in caso di contestazione di avvisi di accertamento emessi dal Servizio Tributi con riferimento al valore delle medesime. L'appaltatore dovrà predisporre perizia adeguatamente motivata con necessari supporti documentali (a titolo esemplificativo atti notarili relativi ad aree con caratteristiche simili) che evidenzii il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto della medesima e supporti le decisioni di competenza dell'ente locale. La perizia di cui al presente punto potrà essere utilizzata dall'ente in sede di contenzioso tributario; la stessa dovrà essere trasmessa dall'appaltatore entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'ufficio.

- risposta a quesiti posti dal Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine nelle materie oggetto del presente bando da fornirsi in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'ufficio.

L'appaltatore, a richiesta del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine, dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine sia per momenti di confronto con gli operatori del Servizio Tributi sia per il supporto agli stessi anche in fase di contraddittorio con gli utenti o i loro tecnici di riferimento come previsto ai punti A), B) e C) sopra indicati. Date e fasce orarie degli incontri in presenza (indicativamente 4 per ogni mese) saranno oggetto di calendarizzazione mensile.

Le attività di cui ai punti A) – B) – C) saranno svolte dall'Appaltatore in completa autonomia, senza la collaborazione di personale dell'Ufficio Tributi dell'Unione delle Terre d'Argine. Per svolgerle l'Unione delle Terre d'Argine metterà a disposizione dell'Appaltatore:

- un accesso al portale Sister dell'Agenzia delle Entrate, che potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal presente bando;
- necessari contatti con gli uffici tecnici dei Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine (recapiti telefonici, email, possibilità di accesso in presenza – previo appuntamento - per l'acquisizione di informazioni relative alle pratiche edilizie degli immobili oggetto di valutazione od eventuali collegamenti telematici alle banche dati comunali pertinenti all'oggetto del presente bando);
- una postazione presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine qualora l'Appaltatore lo ritenesse necessario e in ogni caso per il supporto agli operatori del Servizio Tributi in fase di contraddittorio con gli utenti o i loro tecnici di riferimento ai sensi di quanto previsto dai precedenti punti A), B) e C).

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RINNOVO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui tra le posizioni trasmesse dal Servizio Tributi figurino immobili di proprietà di soggetti che risultano essere (o essere stati negli ultimi 5 anni antecedenti l'affidamento del predetto incarico) clienti dell'operatore economico – o dello studio di cui lo stesso fa parte (o ha fatto parte negli ultimi 5 anni) – è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo tempestivamente ed in forma scritta al Responsabile del Servizio Tributi, astenendosi dall'assumere qualsiasi determinazione al riguardo.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio e di mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati trasmessi da ciascun Ente dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici atti a garantire la riservatezza dei medesimi per l'adempimento delle operazioni previste dal presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'ente si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso – aggiuntiva rispetto a quella che l'appaltatore può acquisire in autonomia – che ritiene necessaria all'espletamento del servizio.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi – previo appuntamento - presso gli uffici dell'Ente interessato.

Il contratto riguarda indicativamente il periodo dal 20/03/2023 al 31/12/2023.

ART. 4 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori eventualmente impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è costituita, a scelta dell'operatore economico affidatario tramite:

- a) **contante**: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Unione delle Terre d'Argine) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT76K0200823307000040600627;
- b) **fideiussione** bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Il soggetto affidatario, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità come previsto dall'articolo 2 del titolo GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 193 del 16/09/2022 avente ad oggetto "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.";
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Al termine del rapporto l'Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture all'Unione delle Terre d'Argine è UFA4B7.

A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

L'appaltatore emetterà fattura mensile entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Entro le medesime scadenze l'appaltatore dovrà trasmettere all'ente prospetto riepilogativo della fattura nel quale siano evidenziate n° di schede/perizie poste in essere nel periodo di riferimento con valorizzazione del costo unitario delle medesime.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Unione delle Terre d'Argine – Settore Servizi Finanziari – Corso Alberto Pio 91 – 41012 Carpi.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2011, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17 e con Delibera 371 del 27/07/22), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. La quota subappaltabile non dovrà essere superiore al 49,99%.

ART. 9 - PENALITA'

L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.

In caso di errori o ritardi negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere a risarcire il committente per eventuali danni economici (intesi in tal senso i minori importi recuperati dai contribuenti) conseguenti all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto verificassero inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale di Euro 80,00 al giorno per i primi 10 giorni di ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del Codice.

Le eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;

c) qualora non vengano rispettati da parte dell'operatore i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 11 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 13 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

Tale modifica non comporta comunque la variazione dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della

cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice mediante Stipula sul Mepa di Consip.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per l'assolvimento degli obblighi di Bollo relativi ai contratti stipulati tramite ordini diretti o RDO tramite MEPA realizzato da Consip, l'affidatario dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/00 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Art. 17 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante degli atti ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Firma per accettazione delle condizioni previste nel presente Capitolato
